

CITTA' DI POTENZA

Unità di Direzione “Polizia Locale”

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI POTENZA.

RELAZIONE ISTRUTTORIA/ILLUSTRATIVA

PREMESSO che:

- l' art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285, nel testo vigente stabilisce ai commi 4, 5 e 5-bis che: *“4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:...*
c) *... a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4.”;*
- l' art. 98 del Contratto funzioni Locali 2019/2021 dispone che *“1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 82; c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. 2. Fermo restando l'obbligo generalizzato di destinazione - a partire dal 22 maggio 2018, data dalla quale hanno avuto effetto le clausole del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 - di tutte le contribuzioni datoriali di cui al comma 1 lettera a) unicamente al fondo Perseo Sirio, resta salva per i lavoratori la possibilità di conservare la posizione contributiva eventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche precedentemente a tale data.”;*
- la nota ANCI, prot. n. 250/SIPRICS/AR/MO-18 dell'11 settembre 2018, dalla quale si evince che *“... le quote ex art. 208 destinate a previdenza complementare, a far tempo dal 21 maggio devono essere conferite al Fondo Pensione Negoziale Perseo Sirio”;*
- la nota ARAN prot. n. 13844_18/07/2018 (ed il parere ARAN CFL36) con la quale si chiarisce che: *“... a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL, l'art. 56-quater ha individuato, il Fondo Perseo-Sirio, quale unico fondo destinatario delle riscosse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli Enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, del D.Lgs. n. 285/1992 e destinata a tale finalità”* pertanto *“... si ribadisce che, dopo il nuovo CCNL, non sarà possibile destinare le risorse di cui si tratta a fondi diversi da Perseo-Sirio”;*
- la nota ARAN prot. n. 1420 del 20 febbraio 2019 in cui viene ribadito l'obbligo di destinare le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative al Fondo Pensione Perseo-Sirio;

- la nota prot. n. 5690 del 17 settembre 2020 con la quale l'ARAN conferma integralmente i propri orientamenti in merito alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al Fondo Pensione Perseo-Sirio;
- il parere ARAN CFL158 che, nel richiamare espressamente la deliberazione n. 24/2022 della Corte dei Conti - Sezione controllo per l'Emilia Romagna, dispone che i contributi datoriali al fondo di previdenza complementare sono assegnabili **esclusivamente** al personale di Polizia Locale, così come individuato nella legge quadro sulla Polizia Locale 65/1986 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n° 195 dell'11 novembre 2009 sono state approvate le Linee guida per l'istituzione di forme di previdenza e assistenza complementare per il personale della Polizia Locale di questa città, finanziate ai sensi del richiamato art. 208 - comma 4, del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (e ss.mm.ii.), modificate con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 22/12/2016;

VALUTATO necessario adottare, alla luce delle modifiche normative in materia, specifico provvedimento di regolamentazione delle forme di previdenza ed assistenza complementare per il personale della Polizia Locale;

VISTO lo schema di regolamento allegato al presente provvedimento costituito da n. 9 articoli, condiviso con i membri della Commissione Paritetica (nominata con determinazione del dirigente della Polizia Locale n. 142 dell'8/06/2023);

VISTI:

- la legge n. 65/1986 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 41/2009, "POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA URBANA" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento del Corpo di Polizia Locale;

per tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. di **approvare** il "REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI POTENZA", costituito da n. 9 articoli, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di **incaricare** il Dirigente della Polizia Locale di porre in atto tutti gli adempimenti necessari alla concreta attuazione di quanto deliberato con il presente provvedimento.

Potenza, 20 dicembre 2023

IL SINDACO
Mario Guarente

IL DIRIGENTE ad interim
Dott. Claudio Antonio MAURO

Oggetto: Proposta di approvazione del Regolamento del fondo di previdenza complementare per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Potenza.

Sulla presente proposta, in ordine alla *regolarità tecnica* ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE.

Potenza, 20 dicembre 2023

IL DIRIGENTE ad interim
Dott. Claudio Antonio MAURO

Sulla presente proposta, in ordine alla *regolarità contabile* ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE.

Potenza,

IL DIRIGENTE
Dott. Vito DI LASCIO